

STATUTO

AMICA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUSCO AV VIA DEL PIOPPO 4

Numero REA: AV - 171600

Codice fiscale: 02629050648

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

al n. 18.848 di raccolta

STATUTO

"TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata: "AMICA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La società Cooperativa ha sede nel Comune di Nusco.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, centri operativi, magazzini, stabilimenti, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove .

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

- lo svolgimento di servizi socio sanitari ed educativi, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381;

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, finalizzati alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini in situazione di svantaggio, come interesse generale della comunità.

La Cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e della solidarietà e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., da svolgere nei limiti della vigente normativa previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti

nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, si pro-

pone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone sviluppando tra esse lo spirito solidaristico e mutualistico attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, culturali e ricreativi in favore di anziani, minori in genere, minori a rischio e disabili, ed altre attività affini, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché lo svolgimento di attività anche diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, come previsto dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381.

Peraltro, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Al solo scopo esemplificativo, anche tramite i propri soci in possesso della competenza e/o dei requisiti professionali, sempre senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, la società potrà:

== a) per gli anziani:

- proporre nuove forme di intervento, di collaborazione nel campo dell'assistenza, di assistenza socio-sanitaria in qualunque tipo di erogazione (domiciliare, residenziale, semiresidenziale) per anziani affetti da demenza senile, alzheimer type o forme assimilate, in particolare assistenza domiciliare integrata, garantendo assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a soggetti non autosufficienti, con l'obiettivo di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitare il ricovero determinato da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria; il servizio si rivolge in modo particolare agli anziani non autosufficienti che vivono da soli, in nuclei familiari che non sono in grado di garantire una completa assistenza;

- realizzare prestazioni assistenziali agli anziani, quali:

- a) prestazioni di tipo domestico che consentono di fornire aiuto nel governo della casa (pulizia, spese e commissioni, consulenza sulle norme igieniche, sanitarie e dietetiche; aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali, e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere);

- b) prestazioni sociali, compreso il disbrigo di commissioni ed il collegamento con altri servizi sociali;

- c) prestazioni infermieristiche, che comprendono il controllo delle terapie in atto e della situazione clinica, in stretto collegamento con il medico curante; educazione sanitaria, intervento fisioterapeutico e riabilitativo; assistenza in fase acuta di malattie e collegamento con l'anziano e la rete di servizi sanitari;

- d) prestazioni complementari: si tratta di interventi inte-

grativi e di completamento delle prestazioni precedenti (servizio di lavanderia e stireria, servizio pasti caldi, manicure, barbiere-parrucchiere e chiropodia);

- conseguire i seguenti obiettivi:

- 1) assistere con cure idonee a rendere accettabile la qualità della vita nella vecchiaia;
- 2) mantenere l'anziano, attraverso una valida rete di servizi, nell'ambito della propria comunità, al proprio domicilio, evitando l'istituzionalizzazione; organizzare il servizio agli anziani, in modo tale da:
 - a) rispondere ai bisogni sanitari ed a quelli legati alla gestione della vita quotidiana;
 - b) evitare o attenuare l'isolamento;
 - c) individuare in maniera tempestiva le necessità degli anziani che vivono a domicilio e che sono a rischio di invalidità, al fine di attuare un intervento di tipo sia curativo che riabilitativo, compreso il sostegno psicologico;
 - d) fornire una risposta concreta ai bisogni sociali e sanitari del singolo anziano in rapporto al suo nucleo familiare, integrando nel migliore modo possibile l'anziano nella comunità sociale; promuovere l'attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studi organizzati dalle università della terza età, nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali o musicali, a manifestazioni culturali, sportive, turistiche, ricreative, anche in collaborazione con organi istituzionali o altre istituzioni; il servizio reso dalla cooperativa, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con la partecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle leggi vigenti, o mediante l'utilizzo di fondi pubblici;

== b) per i minori d'età a rischio.

Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la cooperativa sosterrà iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

- a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori, per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
- b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione a rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
- c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
- d) l'attuazione di interventi da realizzare, previa accordi con le competenti autorità scolastiche e le strutture degli enti locali all'uopo predisposte, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale,

o nel periodo estivo;

== c) per i disabili.

La cooperativa si propone di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata, attuando le seguenti forme di intervento:

a) realizzare programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali, integrate fra di loro, che valorizzano le abilità di ogni persona handicappata ed agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo le famiglie e la comunità;

b) realizzare interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi ed ambulatoriali a domicilio ovvero presso centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale;

c) realizzare interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di aiuto personale;

d) interventi diretti ad assicurare l'accesso ad edifici pubblici e privati;

e) organizzazione di attività extrascolastiche, per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;

== d) per i minori d'età in genere.

La cooperativa potrà realizzare e proporre nuove forme di intervento a favore dell'infanzia e della pre-adolescenza, tese a favorire la socializzazione, la comunicazione e lo sviluppo della persona umana.

A tal fine potranno essere realizzate iniziative quali:

a) incontri a carattere ludico-ricreativo, permanenti o straordinari, che favoriscano un canale di comunicazione permettendo il reciproco arricchimento e la possibilità di misurare con l'altro le proprie capacità, utilizzando il gioco nelle esperienze e nelle attività più svariate, con scopi didattici, ricreativi, di animazione, attivando nei ragazzi quelle potenzialità che lo stesso gioco è in grado di sviluppare nel rispetto delle tappe evolutive del ragazzo;

b) attività didattiche integrative, quali doposcuola, corsi di educazione musicale, corsi di computers, educazione dell'attività motoria;

c) servizio di baby-sitting, accompagnamento e intrattenimento;

d) organizzazione di corsi e convegni, volti a sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo;

e) educazione sanitaria, intervento fisioterapico e riabilitativo alle categorie suddette.

La cooperativa potrà fornire ogni eventuale altro servizio o bene, anche attraverso la creazione e la istituzione di centri di vendita di materiale specifico per le esigenze di cia-

scuna delle categorie indicate.

Anche tali interventi previsti a favore dei minori in genere, di minori a rischio e dei disabili possono essere gratuiti o con la compartecipazione degli stessi o dei familiari o mediante l'utilizzo di fondi pubblici e privati;

== e) per i giovani affetti da turbe di comportamento.

La cooperativa potrà effettuare servizi infermieristici in genere anche in strutture mobili e/o ambulanze. Potrà inoltre effettuare servizi infermieristici nel campo della medicina del lavoro.

La società potrà realizzare iniziative di tipo:

a) assistenziale psico-socio-sanitario;

b) occupazionale a favore di giovani con patologie comportamentali. In particolare, potranno essere seguite persone affette da anoressia mentale o bulimia.

La società potrà inoltre:

== realizzare e/o gestire, siano esse di proprietà della società o altrui, case-albergo per anziani, R.S.A., centri sanitari, centri di riabilitazione, anche per minori in genere, minori a rischio e disabili, presentando all'uopo progetti al fine di ottenere incentivi e finanziamenti anche assistiti da contributi regionali, nazionali o europei

A tal fine, la società cooperativa può avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste per le società operanti nei territori svantaggiati o depressi o del Mezzogiorno d'Italia, intendendo attuare in tali territori nuove iniziative meritevoli di tutela sociale;

== realizzare e/o gestire, in proprio o per conto di terzi, sia enti pubblici che soggetti privati, direttamente o anche in regime di appalto e/o di convenzione con enti pubblici o privati o con il servizio sanitario nazionale:

- centri di riabilitazione neuro-psicomotoria in favore di persone in situazione di handicap e centri di riabilitazione traumatologica per prestazioni di terapia fisica;

- centri sanitari;

- case di assistenza e cura per soggetti portatori di handicaps psicofisici e sensoriali e per la terza età;

- comunità terapeutiche per il recupero e la cura di soggetti affetti da disturbi psichiatrici, di soggetti affetti dal morbo di alzheimer, di tossicodipendenti e di altre categorie di soggetti a rischio;

- case protette per la cura, l'assistenza e l'inserimento lavorativo e sociale di soggetti affetti da qualsiasi disabilità, permanente o transitoria, sia fisica che psico-fisica o sensoriale, o dal morbo di alzheimer, o comunque da patologie dipendenti da qualsiasi causa;

== promuovere, organizzare, coordinare e gestire corsi di formazione, istruzione, aggiornamento e specializzazione e, in generale, iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento del personale operante nel settore dell'assisten-

	za sociale, a livello scolastico, universitario e	
	post-universitario; == prestare servizi singoli ed integrati, inclusi quello di selezione per coloro che operano negli ambiti suddetti, compresi la relazione di test attitudinali, di analisi della personalità, interviste ad hoc strutturate su specifiche esigenze, attività relative a campagne promozionali o ricerche di mercato; == organizzare convegni, fiere, congressi, cerimonie, mostre, dibattiti, tavole rotonde, manifestazioni a carattere medico, sociale e culturale; == svolgere attività didattica e di ricerca scientifica, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie per l'assistenza ad anziani e disabili; == n) prestare servizi di assistenza e consulenza amministrativa, tecnica, legale e finanziaria in favore di enti operanti nel settore dell'assistenza ad anziani e disabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa in materia; == assumere da amministrazioni statali, da regioni, province, comuni, da qualsiasi ente pubblico nonché da privati, lavori e servizi in appalto rivolti all'assistenza medico-sociale di qualsiasi genere al fine di farli eseguire dalla società stessa o da altre società, anche cooperative e consorzi, ove ammesso; == ogni attività finalizzata alla protezione, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico, del patrimonio boschivo e forestale; == la custodia, la pulizia e manutenzione degli immobili di ogni tipo compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private etc.; == la manutenzione, la pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità; == la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione dei volumi e delle stesse; == il servizio di trasporto di persone su gomma o cose nell'ambito dell'oggetto sociale; trasporto sanitario con autoambulanza ed altri mezzi similari, trasporto sangue organi ed emoderivati; scuola-bus; == la gestione e l'amministrazione di immobili per conto terzi, nonché l'amministrazione di condomini; == servizi di cura cimiteriale. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa potrà effettuare le seguenti ulteriori attività: 1) il servizio di affissioni manifesti e distribuzione volantini; 2) servizi di manovalanza e facchinaggio; 3) svolgere attività agricole, artigianali, di allevamento a-	

nimali ed edili;

4) gestione di centri sportivi, palazzetti dello sport, sale convention con servizi di sorveglianza, di manutenzione, di pulizia, di assistenza al pubblico e di custodia degli stessi;
5) il trasporto di merci per conto terzi su gomma.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della presente o futura normativa.

La società si avvarrà di soggetti professionisti abilitati per quelle attività che richiedono inderogabilmente l'opera di soggetti titolari di abilitazioni professionali o dell'iscrizione in speciali albi, anche in regime di convenzione.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e ss. c.c. nei limiti della necessità e strumentalità al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi; la società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nonché di natura finanziaria ed industriale utili al suo funzionamento ed all'esercizio della sua attività, compresi l'acquisto, la ricostruzione, la riqualificazione e la vendita di beni immobili, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa potrà acquisire finanziamenti dai soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pub-

blico.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai sensi della vigente o futura normativa.

La società è comunque disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in possesso dei requisiti mutualistici e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale o perché siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.8 novembre 1991 n. 381.

REQUISITI MUTUALISTICI - SOCI

La società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico, così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente art. 4, intende prevalentemente avvalersi, nello svolgimento delle attività delle prestazioni lavorative dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile.

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la società intende assumere e mantenere la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente del capitale versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2 punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di legge;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relativi alle approvazioni del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-

la speciale categoria, oltre quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o non raggiungimento del livello di formazione idoneo al perseguimento dello scopo sociale ed economico della Cooperativa .

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione, o inserimento, fissato al momento della sua ammissione. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'amministratore nel Libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo Amministrativo deve entro 60 giorni dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; domicilio, cittadinanza e titolo di studio;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, in nessun caso restituibile;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) a prestare il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto o non abbia mai posseduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta (60) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati gravi contro il patrimonio o la persona, o che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché

per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,

non consentano la prosecuzione, del rapporto;

h) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo o sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

i) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Il socio, inoltre, potrà essere escluso qualora non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza o si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, che dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle mansioni a cui è stato assegnato, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi, che subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per dimissioni anche in periodo di prova, per mutuo consenso, per perdita di appalto da parte della cooperativa, in caso di assunzione presso diverso datore di lavoro e, comunque, qualora incorre in una delle cause di interruzione del rapporto previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel Regolamento ai sensi dell'Art. 6 della legge 142/2001.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi altra ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In ogni caso l'organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-

to, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla da-

ta di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquecento (Euro 500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre (3).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-

stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinati;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-

tati da quote del valore nominale di Euro cinquantadue (EURO

52,00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) almeno il tre per cento (3%) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ovvero all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 percentuali ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato;

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci

i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni oppure per un tempo determinato non superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la deci-

sione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi (120) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

L'Ufficio di Organo Amministrativo e' gratuito.
Spetta alla decisione dei soci determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

II Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

II Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui

circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta (90) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre ch  nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unit .".

Firmati: Lina Di Paolo - Leonardo Baldari (L.S.).